



Comune di **CARBONARA AL TICINO**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 6 del 15.01.2018

"PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI E TOSAP "

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale : All'appello risultano :

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1- | UBEZIO STEFANO | Presente |
| 2- | ZANETTI RENZO | Presente |
| 3- | TOFFANELLO CRISTINA | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. UBEZIO STEFANO nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con la quale veniva differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali al 28/02/2018;

Vista la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) che ha prorogato il blocco dei tributi locali e regionali;

Rilevato:

- Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);
- Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;
- Che la legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche al regime impositivo IMU e TASI prevedendo ulteriori esenzioni/agevolazioni.

Atteso:

- Che l'Imposta Municipale Propria grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;
- Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

Preso atto:

- Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D. Lgs. n° 201/2011 e s.m.i.;

- Che la legge di stabilità 2016 all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13. In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:
 - il comodante risieda nello stesso Comune;
 - il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato.
 Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale. Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD). Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.
- Che al comma 11 dell'art 1 della predetta Legge di Stabilità 2016 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
- Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi;
- Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;
- Che la legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola. Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibite ad abitazione principale. Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento;

Considerato:

- Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2018.
- Che la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.
- Che il comma 449 art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comuni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2017.
- Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta

di cui trattasi a valere per l'anno 2018, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201/2011, e della Legge di Stabilità;

Ritenuto in questa fase proporre al Consiglio Comunale, sulla base delle stime di gettito elaborate dagli uffici comunali ed anche in ragione dei trasferimenti per compensazione minori gettito IMU e TASI confermare le aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2017 per le altre fattispecie imponibili tassate nel precedente anno;

Che per quanto attiene alla TARI nella determinazione delle tariffe ci si avvarrà della facoltà concessa dal comma 651 della Legge 147/2013 determinando le tariffe tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 disciplinante la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Ritenuto, per l'anno 2018, di confermare le tariffe già in vigore nelle precedenti annualità;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, espressi rispettivamente ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROPORRE al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote IMU già applicate nell'anno 2017, come di seguito dettagliate:

DECRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8, A/9)	esente
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9)	0,4 % (detrazione 200,00 €)
Immobili dati in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, esclusi quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (non più assimilati all'abitazione principale in base alla legge di stabilità)	0,4 % con riduzione del 50% della base imponibile
Immobili dati in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (per gli ulteriori fabbricati oltre il primo, e per tutti quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concessi in uso gratuito)	0,76 %
Immobili merce	esenti
Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10)	esenti
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	0,76 %
Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 %
Fabbricati cat. C/1, C/3 e C/4 strumentali ovvero nei quali è stata svolta attività d'impresa direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento degli stessi	0,76 %
Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti	0,76 %

La detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari ad **euro 200,00**.

DI PROPORRE al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote TASI già applicate nell'anno 2017, come di seguito dettagliate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille *
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (esclusi D10)	2,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cat. D10	1,00 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	2,00 per mille

* Detrazioni rispetto all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e assimilate) dal soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- euro 50,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

- per l'anno 2017 la detrazione sopra specificata è maggiorata a euro 75,00 per i nuclei familiari ove siano presenti persone con disabilità e con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 20.000,00.

DI PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2018, delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come di seguito specificato:

Tariffe occupazioni permanenti suolo:

1^a categoria € 17,56 a mq

2^a categoria € 13,17 a mq

Tariffe per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi:

1^a categoria € 25,82

2^a categoria € 19,37

Tariffe occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture cavi impianti in genere:

1^a categoria € 129,11 per km lineare o frazione

2^a categoria € 96,84 per km lineare o frazione

Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce:

1^a categoria fascia oraria 08.00-14.00 € 0,67

2^a categoria fascia oraria 08.00-14.00 € 0,50

1^a categoria fascia oraria 14.00-20.00 € 0,26

2^a categoria fascia oraria 14.00-20.00 € 0,19

1^a categoria fascia oraria dalle 20.00 in poi € 0,10

2^a categoria fascia oraria dalle 20.00 in poi € 0,08

Tariffa per occupazione temporanea di suolo:

1^a categoria € 1,03 a mq o ml a giorno

2^a categoria € 0,77 a mq o ml a giorno

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

di seguito, all'unanimità e stante l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D. Lgs. n. 267/2000, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 nei tempi stabiliti dalla Legge.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Moro**

Delibera di G.C. N. 6 del 15.01.2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
UBEZIO STEFANO

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Luisa
PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 05.02.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20.02.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.02.2018 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il 20.02.2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 24/02/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO
